Circolare di approfondimento n. 106 del 12 ottobre 2020

EMERGENZA SANITARIA
FIRMATO NELLA NOTTE IL NUOVO D.P.C.M.

Dopo un lungo confronto tra Governo ed i rappresentanti delle Regioni, è giunto nella notte l'accordo per le nuove misure per il contenimento del Covid-19, che **entrano in vigore da domani 14 ottobre e fino al 13 novembre**. Oltre tale termine verranno rettificate le misure in base all'andamento della curva dei contagi.

Di seguito le principali novità della bozza del nuovo D.P.C.M.

OBBLIGO MASCHERINA, DISTANZIAMENTO SOCIALE, AUTOISOLAMENTO

E' fatto obbligo sull'intero territorio nazionale di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nonché obbligo di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi. E' fatto obbligo di mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. **I soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da febbre maggiore di 37,5°, devono restare presso il proprio domicilio, contattando il proprio medico curante.**

ATTIVITA' COMMERCIALI AL DETTAGLIO

Le attività commerciali al dettaglio si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni; le suddette attività devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome.

SERVIZI DI RISTORAZIONE (BAR, PUB, RISTORANTI, GELATERIE, PASTICCERIE, PIZZERIE, GASTRONOMIE…)

Le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, pizzerie, gastronomie…) **sono consentite sino alle ore 24.00 con servizio al tavolo e sino alle ore 21.00 in assenza di servizio al tavolo**. Continuano a essere consentite le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, nei limiti e alle condizioni di cui al primo periodo. **Resta anche consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze dopo le ore 21** e fermo restando l'obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

ATTIVITA' PROFESSIONALI

In ordine alle attività professionali, si raccomanda che:

- ✓ Siano attuate anche mediante modalità di lavoro agile;
- ✓ Siano incentivate ferie e congedi retribuiti per i dipendenti nonché altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
- ✓ Siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio e l'adozione di strumenti di protezione individuale ove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro;
- ✓ Siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro.